

Milano, 21 Maggio 2015


**ACB**  
**Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni**  
\*\*\*  
**OSSERVAZIONI AL DDL CONCORRENZA**

Il **Disegno di Legge sulla Concorrenza (c.d. Disegno di Legge Guidi)**, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio, prevede un corposo pacchetto di articoli che riguardano il settore assicurativo.

Il nucleo centrale è rappresentato dalle misure in materia RC Auto (artt. 2-11) ma vi è una previsione anche con riferimento alla RC Professionale (art. 12) nonché specifiche disposizioni in materia di *Credit Protection Insurance* (art. 13) e Fondi Pensione (art. 15). La dichiarata *ratio* del nuovo corpo normativo è la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori. In materia assicurativa, le disposizioni sono volte principalmente alla riduzione dei costi per il consumatore, all'incremento della trasparenza e alla riduzione delle frodi.

Di seguito vengono svolte alcune osservazioni critiche, in relazione a ciascuna previsione rilevante nel campo assicurativo, nate da un confronto con gli operatori del settore - in particolare i brokers - nell'auspicio che esse possano costituire la base per una riflessione più approfondita sul senso e sull'opportunità di alcune delle norme da introdurre.

**Il Presidente ACB**  
**Luigi Viganotti**



## GLI INTERVENTI IN MATERIA RC AUTO

### ✓ OBBLIGO A CONTRARRE

#### **PROPOSTA NORMATIVA Modifica Art. 132, comma 1, CAP**

**«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.**

**1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.**

**1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'I.V.A.S.S. di cui all'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».**

---

#### COMMENTO

La modifica dell'art. 132 CAP nella parte in cui è disciplinato l'obbligo a contrarre è destinata ad incidere sostanzialmente sul vincolo imposto alle imprese di assicurazione. Infatti l'intervento normativo del DDL, se confermato nella sua attuale formulazione, non si limiterà a sistematizzare e coordinare la previsione normativa, con quanto previsto negli articoli successivi in materia di sconti obbligatori RC Auto, ma introdurrà di fatto al comma 1-ter una deroga all'obbligo di contrarre in caso di informazioni non corrette e/o non veritiere.

Tale previsione, sebbene finalizzata alla riduzione delle frodi, potrebbe avere quale effetto gravissimo (e a nostro parere assai probabile) che, in caso di rifiuto da parte delle compagnie, il veicolo circoli nel frattempo sprovvisto di copertura assicurativa.

Per ovviare a tale concreto pericolo riteniamo necessario confermare in modo tassativo l'obbligo a contrarre senza prevedere alcuna eccezione, prevedendo che qualora le informazioni fornite dal contraente non risultassero corrette o veritiere, le imprese debbano riquilibrare il rischio e quindi riquantificare il premio.

Sempre in riferimento al comma 1-ter si rileva che la norma potrebbe comportare delle difficoltà operative circa l'assunzione del rischio da parte dell'impresa, non essendo chiaro quali siano i dati rilevanti risultanti dall'attestato di rischio e che potrebbero comportare la deroga all'obbligo di contrarre.

Da ultimo la disposizione così come formulata esclude che gli intermediari assicurativi, i quali si interfacciano con il cliente e le compagnie, possano effettuare in via preliminare una verifica, attraverso l'accesso alle banche dati, circa la correttezza dei dati forniti dal cliente.

Si ritiene quindi necessario che la disposizione venga resa applicabile anche agli intermediari per tutti i casi in cui il collocamento della polizza avvenga tramite tale canale, con relativa abilitazione degli intermediari ad accedere alle relative banche dati ciò al fine di effettuare le verifiche necessarie.

#### ✓ **TRASPARENZA- OBBLIGHI INFORMATIVI PER GLI INTERMEDIARI**

Come si ricorderà già il Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1/2012) aveva previsto l'obbligo a carico di tutti gli intermediari di proporre tre preventivi RC Auto; tale obbligo però era stato sospeso in attesa del Provvedimento IVASS (di fatto mai emanato).

Il DDL approvato lo scorso 20 febbraio introduce nel CAP una nuovo obbligo di trasparenza in capo agli intermediari.

##### ***PROPOSTA NORMATIVA Introduzione dell'art. 132 bis CAP***

***1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.***

***2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell'I.V.A.S.S. e del Ministero dello Sviluppo Economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.***

***3. L'I.V.A.S.S. adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta online, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.***

***4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.***

---

##### **COMMENTO**

La norma in oggetto rappresenta a nostro avviso un ulteriore appesantimento della *compliance* degli intermediari, nel tentativo di incrementare la trasparenza e la maggiore informazione ai clienti.

Fatta tale premessa, si osserva che il testo normativo contiene delle **incongruenze circa l'individuazione dei destinatari del nuovo obbligo.**

Infatti, **sembrerebbe che tale obbligo sia posto unicamente a capo degli intermediari iscritti in Sezione A del RUI (agenti)**, in quanto unici soggetti titolari di un mandato da parte delle compagnie; mentre resterebbero esclusi dall'obbligo gli intermediari iscritti nella Sezione B del RUI (broker) poiché essi, operando per il cliente e non per le compagnie, non hanno i mandati da queste ultime.

Tuttavia **nell'ipotesi in cui tale obbligo fosse a capo di tutti gli intermediari (agenti e broker) il rischio ulteriore sarebbe quello che l'obbligo dei preventivi potrebbe addirittura esser superiore ai tre inizialmente temuti e previsti nel Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1/2012).**

Una nota importante è l'abolizione del divieto per gli intermediari di utilizzare il comparatore IVASS, che diverrebbe uno strumento collettivo per la consultazione on-line.

Ulteriori criticità potrebbero nascere dalla necessità di epurare i dati del comparatore IVASS da quelli non relativi alle compagnie di cui si hanno i mandati, nonché la confusione del consumatore nel vedere comparata solo una parte del costo della polizza (ad esempio in caso di presenza di CVT).

**Ulteriore incongruenza è costituita dal fatto che tali obblighi di comparazione tariffaria dovrebbero essere assolti con riferimento al "contratto base" (previsto dall'art. 22 D.L. 179/2012) che a tutt'oggi non risulta attuato.**

Un altro aspetto nebuloso riguarda la documentazione da rilasciare al cliente. La norma precisa che l'intermediario non ha l'obbligo di rilasciare supporti cartacei, ma ha l'obbligo di raccogliere la dichiarazione del cliente che attesti l'avvenuta informativa tramite accesso al preventivatore Ivass.

Con riguardo al contenuto della dichiarazione del cliente, non è chiaro se tale dichiarazione dovrà essere ritenuta valida anche se resa genericamente dal cliente (senza alcun dettaglio e/o riferimento al proprio interno) oppure dovrà avere un contenuto dettagliato.

#### ✓ **SCONTI OBBLIGATORI**

Il DDL introduce nel CAP un'ampia casistica di possibili sconti obbligatori in caso di stipula o di rinnovo, e l'obbligo da parte delle compagnie di fornire, in sede di emissione del preventivo, un'opportuna informativa circa la riduzione praticata.

#### **PROPOSTA NORMATIVA Introduzione dell'art. 132 ter CAP**

*In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:*

- a) **nel caso in cui i soggetti** che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria **accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;**
- b) **nel caso in cui vengono installati**, su proposta della impresa di assicurazione, o sono già presenti **meccanismi elettronici** che registrano l'attività del veicolo, **denominati scatola nera** o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- c) **nel caso in cui vengono installati**, su proposta dell'impresa di assicurazione, **meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico** da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
- d) **nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinunciano**, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, **alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni** derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti **senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;**
- e) **nel caso in cui i soggetti** che presentano proposte per l'assicurazione **esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica** di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui al periodo precedente è presupposta per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.
- f) **nel caso in cui**, ove non trova applicazione la lettera e), **i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente** pari a quanto previsto nelle convenzioni di cui al comma 4, **fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo** per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.
2. **In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.**
3. **Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dalla compagnia è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato.** Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

4. *L'impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. e), comunica all'I.V.A.S.S., entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa l'entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l'adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e assistenziale.».*

---

## COMMENTO

Viene riproposto nel DDL **un sistema di sconti obbligatori**, già previsto nel Decreto Destinazione Italia (D.L. 143/2013), per gli automobilisti che accetteranno di inserire in polizza almeno una delle clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi.

Occorre rilevare che a differenza di quanto originariamente previsto dal Legislatore del 2013 non vi è un'indicazione quantitativa della percentuale minima da applicare, ma si parla genericamente di sconto significativo; si ritiene che tale disposizione sarà di difficile applicazione poiché la genericità della misura dello sconto non consentirà di fatto una preventiva verifica e una corretta comparazione del premio di polizza.

Il carattere imperativo delle previsioni applicabili senza una verifica preventiva circa un miglioramento nell'andamento del ramo rende le stesse illegittime e impraticabili.

Le fattispecie possibili per l'applicazione di tale sconto sono sempre **l'ispezione preventiva** del veicolo, l'installazione della **scatola nera** o di **meccanismi elettronici** che impediscano l'avvio del motore in caso di tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. In riferimento all'ispezione preventiva sorgono dei dubbi circa l'effettivo contenuto e le concrete modalità di attuazione.

Segnatamente:

- 1) chi sono i soggetti abilitati ad effettuare tale ispezione;
- 2) in cosa consisterà tale ispezione e se dovranno essere individuati dei protocolli tecnici tali da garantire le risultanze dell'ispezione.

La novità importante riguardano i costi dell'installazione della scatola nera o di altri meccanismi elettronici.

Si ricorderà che il Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1/2012) poneva a carico delle compagnie i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità di tali sistemi; il DDL stabilisce che tali costi sono a carico dell'assicurato, anche se – viene specificato – la riduzione del premio praticata dalla compagnia deve essere superiore a tali eventuali costi.

Per quanto riguarda i costi dell'installazione della scatola nera o di altri meccanismi elettronici, posti a carico dell'assicurato diversamente dal Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1/2012) – che li poneva a carico delle compagnie, si ritiene che la previsione circa l'applicazione degli sconti (in caso di ispezione preventiva, installazione della scatola nera, altri dispositivi) sia destinata a rimanere inapplicata da parte delle compagnie; infatti stante gli elevanti costi connessi all'installazione dei dispositivi elettronici o l'ispezione preventiva, potrebbe spingere le compagnie a non proporre dal punto di vista commerciale tali opzioni.

Si contempla ancora lo sconto in caso di **rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento del danno** senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento.

Come si ricorderà l'art. 8 del Decreto Destinazione Italia (D.L. 143/2013) - poi stralciato - prevedeva l'abolizione della cessione del credito.

Scopo di tale abolizione era vietare il c.d. "mercato dei sinistri" e quindi disincentivare quelle pratiche diffuse di cessione tra danneggiato e autoriparatore che in alcune situazioni hanno determinato - in passato - comportamenti fraudolenti e la lievitazione dei costi dei risarcimenti.

Sulla eventualità per ottenere una scontistica sul premio RCA di aderire contrattualmente al **risarcimento in forma specifica** (accettando di usufruire della rete di riparatori convenzionati con la compagnia) non è chiaro quanto disposto dall'art. 132, lett. e) ossia se tale forma di risarcimento è presupposta in automatico in caso di veicoli di nuova immatricolazione. Occorrerebbe inoltre specificare che la norma è applicabile sul presupposto dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato.

In ogni caso la soluzione non appare coerente con la finalità di garantire la concorrenza, essendovi il concreto rischio che con tale meccanismo venga fortemente limitato il mercato della ricambistica.

L'esigenza di contenere i costi ingiustificati potrebbe quindi trasformarsi in una violazione della concorrenza.

Possibile variante del risarcimento in forma specifica è di accettare il **risarcimento per equivalente** ma con l'obbligo dell'assicurato di fornire - in caso di sinistro – informazione del soggetto che procederà alla riparazione e garantire alla compagnia un termine per verificare la stima del danno.

Più efficace sembra il rimedio previsto dall'art. 8 del Decreto Destinazione Italia secondo il quale, nei casi di opzione per il risarcimento in forma equivalente si autorizzava l'assicuratore a pagare l'importo equivalente al costo delle riparazioni proposte dal convenzionato. In aggiunta a tale previsione, andrebbe previsto il rimborso all'assicurato delle eventuali spese di trasferimento del mezzo accidentato.

✓ **TRASPARENZA – VARIAZIONE DEL PREMIO**

Si introduce un'ulteriore misura per la trasparenza del premio.

**PROPOSTA NORMATIVA Modifica Art. 133, comma 1, CAP**

*Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. **La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro***

---

**COMMENTO**

La modifica proposta dovrebbe garantire, nel sistema di tariffazione bonus/malus, l'effettiva trasparenza sulla variazione di premio, attraverso l'indicazione del valore assoluto e percentuale dell'incremento o del decremento, all'atto del preventivo, ovvero del rinnovo di polizza.

Non è chiaro come la disposizione, già nei fatti disapplicata nell'attuale formulazione, possa "sposarsi" con il 170 bis del CAP, che stabilisce il divieto di tacito rinnovo.

Non è chiaro, inoltre, se le variazioni sono al netto dei cambi tariffari, oppure se in caso di rinnovo, debba essere mantenuta la tariffa in corso.

✓ **MISURE RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI MERITO**

**PROPOSTA NORMATIVA - Modifica Art. 135, CAP**

*4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premi assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.*



*4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. **In ogni caso le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132 ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.***

*4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. **Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'art. 32, commi 1 bis e 1 ter, del Decreto – Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.***

---

#### COMMENTO

Si elimina l'attuale politica assicurativa di penalizzare il contratto fatto in Bersani. Viene meno il parametro della valutazione della storia personale assicurativa. Per il resto si veda commento art. 132 ter Cap.

#### ✓ LOTTA ALLE FRODI – IDENTIFICAZIONE DEI TESTIMONI DI SINISTRI CON SOLI DANNI A COSE -

Il DDL è intervenuto per arginare il fenomeno dei c.d. “testimoni di comodo” nelle cause di risarcimento dei danni da sinistri stradali.

La ratio del provvedimento è scoraggiare sia i danneggiati dal chiamare in causa testimoni falsi che questi ultimi dall'accettare di prestarsi a tale ruolo.

#### **PROPOSTA NORMATIVA - Modifica Art. 135, introduzione comma 3 bis, CAP**

**3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.**

**3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel**

*rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.*

***3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'I.V.A.S.S., trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.***

*Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.*

---

## COMMENTO

Il DDL introduce un nuovo regime probatorio, sia in tema di prova testimoniale sia in tema di risultanze della scatola nera.

Nello specifico sono poste alcune limitazioni all'ammissione della prova testimoniale; ossia l'identificazione di eventuali testimoni deve essere comunicata, alla compagnia di assicurazione, entro il termine di presentazione della denuncia e risultare dalla richiesta di risarcimento presentata alla compagnia stessa.

Qualsiasi identificazione successiva a tale termine renderà inammissibile la prova testimoniale.

Sempre al fine di scoraggiare pratiche fraudolente il DDL prevede che il Giudice deve informare la Procura della Repubblica, qualora si accorga che il nominativo del testimone è comparso negli ultimi cinque anni in più di tre cause relative alla responsabilità RC Auto.

Sebbene la finalità della norma sia chiaramente quella di prevenire e contrastare le frodi, occorre rilevare che tale previsione potrà costituire un'arma a doppio taglio. Infatti, le limitazioni temporali all'indicazione dei testimoni pena l'inammissibilità della prova testimoniale potrebbe pregiudicare l'esito dell'istruttoria nel caso di una semplice dimenticanza nell'indicare i nomi dei testimoni nella denuncia di sinistro provocando l'inutilizzabilità di prove essenziali al danneggiato per dimostrare il proprio diritto al risarcimento del danno.

Tale mortificazione del regime probatorio potrebbe riflettersi in una compressione ingiustificata del diritto di difesa. Poiché tuttavia la modifica è limitata ai soli danni a cose, sembra che essa non sia sproporzionata o eccessivamente lesiva.

Inoltre, la probabilità che una persona si trovi ad assistere a più di tre incidenti in cinque anni non è poi così remota; conseguentemente accadrebbe la situazione paradossale di un soggetto che trovandosi in tale situazione, dovrà fingere di non aver visto la dinamica dell'incidente per evitare di trovarsi segnalato alla Procura della Repubblica.

Più opportuna sarebbe la previsione che, ai fini di prevenire le frodi processuali, gli avvocati possano accedere alla banca dati testimoni e abbiano potere di fare le debite segnalazioni

Da ultimo si ritiene che sorgessero dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dell'inciso normativo, di cui al comma 3 ter, nella parte in cui si prevede che il giudice potrà disporre l'audizione dei testimoni «*che non sono stati indicati nei termini nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione*».

#### ✓ LA NUOVA DISCIPLINA DEL DANNO BIOLOGICO

Il DDL interviene a modificare gli art. 138 e 139 CAP riformando la disciplina del danno biologico.

La prima rilevante novità si riferisce alla fissazione di un termine entro il quale il Governo deve procedere alla pubblicazione di una Tabella Unica Nazionale per il calcolo del danno biologico.

La seconda novità si riferisce alla personalizzazione del danno da lesioni fisiche.

#### ***PROPOSTA NORMATIVA -Modifica dell'art. 138 CAP – Danno patrimoniale per lesioni di non lieve entità***

*Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:*

- a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;*
- b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.*

*(...) omissis (...)*

***Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.***

*4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.*

(...) omissis (...)

**Modifica dell'art. 139 CAP – Danno patrimoniale per lesioni di lieve entità**

*Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:*

*a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentoseventaquattro/settantotto;*

*b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.*

*2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.*

***Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.***

*4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.*

(...) omissis

---

**COMMENTO**

Il primo dato rilevante del DDL è la previsione di un termine entro il quale il Governo dovrà emettere la Tabella Unica Nazionale per il calcolo del danno biologico sia per le lesioni gravi e sia di lieve entità.

Tale previsione sancisce la fine di quel “regime surrogatorio” per la quantificazione del danno psicofisico, ideato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 12408/2011), che ha accordato alla “Tabelle Milanesi” un valore suppletivo.

Occorre però notare che dalla tabella rimarranno esclusi i danni da perdita del rapporto parentale, nonché il danno biologico terminale e quello da perdita della vita.

Un altro punto critico riferito all’ambito di applicazione della Tabella Unica Nazionale riguarda se essa varrà limitatamente ai danni derivanti da circolazione stradale ovvero potrà applicarsi a tutte le ipotesi di risarcimento.

Tra le novità importanti del DDL vi è anche la previsione della personalizzazione del danno da lesioni fisiche la cui relativa disciplina viene regolata **in termini identici** – salva la differenza della percentuale massima di personalizzazione - per le lesioni gravi e per quelle lievi; nello specifico **qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante** su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, **l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento (per lesioni gravi) e fino al venti per cento (per lesioni lievi).**

Le norme non contengono inoltre alcun chiarimento sulla natura del danno morale, che sarebbe auspicabile in presenza delle oscillazioni giurisprudenziali, né chiariscono se sia compreso nel non patrimoniale il danno morale da reato. Infine, per il caso di lesioni di lieve entità viene abolita la possibilità di accertare il danno biologico permanente mediante accertamenti visivi e limitata la risarcibilità alla possibilità di effettuare un accertamento clinico strumentale obiettivo: tale disposizione potrebbe generare delle criticità in relazione all’accertamento del danno psichico.

In riferimento alla previsione circa la personalizzazione del danno si rileva che il DDL sancisce al comma 3 di entrambe le norme, che *«l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche».*

Tale ultima disposizione sembrerebbe porre un limite al risarcimento del danno non patrimoniale.

Al riguardo si rammenta che con riferimento a un siffatto limite con sentenza n. 75 del 30.03.2012 la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione di un limite all’obbligo risarcitorio per danni alla persona in materia di inadempimento al contratto di pacchetto turistico in materia di micropermanenti, viceversa, la Consulta ha recentemente ribadito con pronuncia n. 235 del 2014 la legittimità costituzionale della

norma di cui al comma 3 dell'art. 139 CAP, nella misura in cui prevede un tetto massimo di aumento del risarcimento da parte del giudice, sulla base della ragionevolezza della limitazione del risarcimento del danno in confronto con la finalità solidaristica perseguita dalle compagnie assicuratrici, qualora la lesione non ecceda la tollerabilità.

In detta pronuncia la Corte Costituzionale ha altresì ribadito che il danno morale costituisce pregiudizio compreso nel danno biologico, in quanto nascente da lesione all'integrità psico-fisica.

Riteniamo che in ogni caso la portata applicativa di tale pronuncia debba essere strettamente limitata all'art. 139 e non sia suscettibile di – futura – estensione alle lesioni macropermanenti dovute alla circolazione dei veicoli.

Questa Associazione ribadisce che la proposta formulazione dell'art. 138 e 139 – con la previsione della esaustività del risarcimento conseguito ai sensi di entrambe le norme – viola principi costituzionali perché mette in ogni caso un limite monetario al risarcimento del danno alla persona contrariamente al principio costituzionale che sancisce il diritto all'integrale risarcimento del danno alla salute.

Sarebbe invero auspicabile che temi di questo momento fossero affrontati nella pienezza del dibattito parlamentare e senza soluzioni predeterminate dettate dalla fretta e da bisogni contingenti.

#### ✓ **LOTTA ALLE FRODI – VALORE PROBATORIO DELLE SCATOLE NERE E DI ALTRI DISPOSITIVI**

Il DDL torna nuovamente ad occuparsi della scatola nera e del valore probatorio della stessa, conferendo il valore di piena prova alle risultanze di tali dispositivi elettronici.

##### ***PROPOSTA NORMATIVA Introduzione dell'art. 145 bis CAP***

***1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), nonché dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso all'entrata in vigore delle stesse disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.***

***2. L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – provider di telematica assicurativa – i cui dati***

***identificativi sono comunicati all'I.V.A.S.S. da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi.***

*I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione.*

*(...) omissis (..)*

---

## **COMMENTO**

Sempre in relazione alle scatole nere il DDL si preoccupa di chiarire il ruolo e l'efficacia probatoria, nei procedimenti civili, delle risultanze registrate da tali dispositivi elettronici; tali risultanze costituiscono **piena prova** dei fatti di cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione dei predetti dispositivi.

In buona sostanza sarà difficilissimo, se non impossibile, controbattere all'evidenza della prova presentata con la scatola nera.

Tuttavia, da una parte la norma non chiarisce i fatti in relazioni ai quali le registrazioni della scatola nera producono efficacia di piena prova; dall'altra non vengono chiariti i presupposti di attendibilità delle registrazioni.

Più opportuna sarebbe la previsione di una prova presuntiva circa i fatti attestati dalle registrazioni, facendo salva la prova contraria da fornirsi con ogni mezzo.

Con riguardo al divieto di utilizzo dei dati per finalità diverse e di rilevamento dei dati in maniera sproporzionata alle finalità, si osserva che da una parte si tratta di disposizione ultronea in quanto risulta sufficiente l'espresso richiamo all'osservanza del D.Lgs. 196/03, dall'altra che il divieto di rilevamento dei dati del veicolo in maniera continuativa renderebbe di fatto inutile la scatola nera che per svolgere le proprie funzioni non può prescindere dal registrare i dati in modo continuativo.

Infine appare di difficile applicazione la previsione della restituzione del premio relativo allo sconto goduto (salvo il richiamo alle eventuali sanzioni penali in caso di manomissione del dispositivo) rispetto alla restante parte del contratto.

### ✓ **ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO DELLE FRODI ASSICURATIVE**

Secondo il comma 2bis all'art.148 CAP qualora a seguito di consultazione Banca Dati Isvap, in relazione ai mezzi coinvolti nel sinistro dovessero emergere almeno due parametri di significatività (ad esempio, una sinistrosità reiterata) che mettano la compagnia nella condizione di dover effettuare controlli più approfonditi, la stessa sarà esonerata dall'obbligo di formulazione dell'offerta entro i termini normativamente stabiliti (30 giorni per indennizzo diretto con soli danni materiali; 60 giorni procedimento ordinario; 90 giorni con lesioni fisiche).

Subordinato a questo diniego è tuttavia previsto l'obbligo di comunicazione scritta all'assicurato circa la necessità di svolgere ulteriori indagini.

In particolare la comunicazione deve essere inviata entro gli stessi termini previsti per la formulazione dell'offerta e deve contenere, oltre all'esposizione della necessità di dover svolgere altri accertamenti, anche lo specifico riferimento normativo, nonché l'avvertimento che entro il termine trenta giorni dalla ricezione della stessa la compagnia dovrà in ogni caso comunicare al danneggiato la propria decisione in merito alla pratica. In caso di diniego di liquidazione, poi, esso dovrà essere succintamente motivato.

La nuova previsione normativa amplia il numero degli indicatori (ma non li definisce) che consentono all'impresa di sospendere l'offerta in caso di presunta frode e stabilisce la proponibilità dell'azione di risarcimento solo dopo le determinazioni conclusive della compagnia di Assicurazione (al massimo dopo 90 giorni dopo la sospensione della procedura)

#### ✓ **TRASPARENZA DELLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO**

Relativamente alle misure finalizzate al contrasto alle frodi (che direttamente e indirettamente impediscono la riduzione dei premi assicurativi) il DDL è intervenuto con una specifica disposizione relativamente alle procedure di risarcimento.

A tal proposito si ricorda che solo un anno fa veniva stralciato dal Decreto Destinazione Italia l'art. 8 che comprendeva un pacchetto di modifiche in materia di assicurazione.

Nello specifico l'art. 8, che era stato duramente criticato da più parti, imponeva agli assicurati di far riparare il veicolo incidentato esclusivamente da officine convenzionate con le assicurazioni e pagate direttamente da queste ultime.

#### **PROPOSTA NORMATIVA – Introduzione dell'art. 149 bis CAP**

**1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni.**

**2. Nei casi di cui l'assicurato ha sottoscritto la clausola di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall'assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione.**



***Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.***

---

#### **COMMENTO**

Il DDL prevede che in caso di cessione del credito al risarcimento del danno la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura, direttamente dall'impresa di riparazione.

E' garantita al danneggiato diverso dall'assicurato, che ha sottoscritto la corrispondente clausola prevista per il risarcimento in forma specifica, la facoltà di scegliere l'impresa di autoriparazione di fiducia, con versamento diretto dei rimborsi alla stessa, previa presentazione di fattura.

Qualora il medesimo danneggiato diverso dall'assicurato ritenesse di non voler riparare il veicolo, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento sono versate direttamente a quest'ultimo, nei limiti di quanto preventivato dall'impresa di riparazione in convenzione.

Il danneggiato, infine, mantiene il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene.

La legittimità della norma è dubbia. La restrizione reggerebbe se prevista nella generalità dei casi, ma in ogni caso si espone a censure in relazione alla tutela della concorrenza, che verrebbe limitata dal ricorso a riparatori graditi alla compagnia.

#### **✓ ALLINEAMENTO DELLA DURATA DELLE POLIZZE A COPERTURA DI RISCHI ACCESSORI ALLA DURATA DELLA POLIZZA A COPERTURA DEL RISCHIO PRINCIPALE**

La nuova disposizione normativa introduce la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale

#### ***PROPOSTA NORMATIVA modifica dell'art. 170 bis CAP***

*La risoluzione (...) si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.*

---

#### **COMMENTO**

L'allineamento della durata delle polizze accessorie (in particolare: incendio e furto) alla polizza RC principale permetterebbe all'assicurato, secondo la *ratio* della norma, una

maggior mobilità della domanda, evitando che la previsione della durata annuale della polizza principale sia di fatto aggirata dalla *legacy* determinata dalle coperture assicurative accessorie.

L'estensione della disciplina del divieto di tacito rinnovo non viene attuata mediante la previsione di un effetto di legge, bensì come esito dell'esercizio di una facoltà da parte dell'assicurato; riteniamo che meglio sarebbe introdurre un regime di efficacia *ex lege*.

In alternativa, a fini di protezione del consumatore, sarebbe opportuno prescrivere l'obbligo di inserire nei contratti la relativa opzione da esercitarsi da parte del contraente al momento della stipula.

### **ALTRI INTERVENTI IN AMBITO ASSICURATIVO RC PROFESSIONALE, CREDIT PROTECTION INSURANCE**

#### ✓ **ULTRATTIVITA' DELLA COPERTURA RC PROFESSIONALE**

Con riferimento all'assicurazione RC Professionale rivolta a tutti i professionisti è inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi nel periodo di operatività della copertura.

#### **PROPOSTA NORMATIVA**

**«In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.»**

---

#### **COMMENTO**

La Legge 148/2011 prevede che, a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, rendendone noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza ed il relativo massimale.

E' previsto altresì che le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

L'inciso contenuto nel nuovo disposto normativo "*fatta salva la libertà contrattuale delle parti*" tende a svuotare di efficacia tutta la presente disposizione.

Sembra, infatti, che difficilmente l'assicuratore esprimerà volontà favorevole a tale estensione. Qualora poi la nuova previsione divenisse obbligatoria, la stessa rischierebbe di disincentivare gli assicuratori della RC professionale dal prestare garanzia non solo nell'ambito della *malpractice* medica, ma anche per tutte le altre attività (ad es. cariche di Amm.ri e sindaci di società) che possono risultare o essere caratterizzate da fattori di "criticità".

✓ **ART. 13 (INTERVENTI DI COORDINAMENTO)**

Si tratta di norme non direttamente influenti sul mercato.

✓ **ART. 14 (POTERI IVASS)**

La genericità delle fattispecie la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie si risolve in una potenziale violazione del principio di tassatività della sanzione.

La previsione del monitoraggio congiunto di Ivass e dell'AGCM sulle variazioni dei premi assicurativi con finalità sanzionatorie potrebbe determinare un'indebita incidenza nel gioco della concorrenza.

✓ **CREDIT PROTECTION INSURANCE**

Un'ulteriore previsione riguarda i contratti di assicurazione legati a contratti di mutuo o finanziamenti.

Occorrerà ricordare che anche tale argomento sia stato oggetto, negli ultimi anni, di molta attenzione da parte del nostro ordinamento.

Si citano a tal fine Reg. ISVAP 35/2010 e del Provvedimento ISVAP 2946/2011 che hanno introdotto una serie di obblighi contrattuali, tra i quali:

- 1) porre in evidenza i costi gravanti sul contraente;
- 2) l'indicazione della misura delle provvigioni percepite dall'intermediario
- 3) la trasparenza della modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione anticipata del mutuo
- 4) l'impossibilità da parte delle banche di svolgere il contemporaneo ruolo di intermediario e beneficiario della polizza.

Ancora il Decreto Salva Italia ha dichiarato scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbligava il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.

Il Decreto Liberalizzazione ha previsto che nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari condizionano l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi (non riconducibili alle banche

e agli intermediari finanziari); riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente, che l'ente deve accettare senza variare l'erogazione del mutuo o del credito al consumo.

Il Reg. ISVAP 40/2012 ha fissato i contenuti minimi della polizza vita connesse a mutui, disponendo altresì che le imprese che commercializzano tali prodotti devono mettere a disposizione sui propri siti internet un servizio on-line gratuito di preventivazione.

Il DDL prevede ora un potenziamento della trasparenza della vendita.

### **PROPOSTA NORMATIVA**

*All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *Al comma 1, primo periodo, le parole "sulla vita" sono sostituite dalle seguenti: " , ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito"; al secondo periodo, le parole "sulla vita", sono soppresse;*
- b) *Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*"1bis. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'IVASS, a carico delle medesime banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private, di cui al, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.».*

- c) *Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

*3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo il comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a prodotto finanziario.*

---

### **COMMENTO**

Nel solco della disposizione già prevista dall'art. 8 Decreto Destinazione Italia (che dichiarava scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo) obbligava il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.

Il Decreto Liberalizzazione ha previsto che nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi (non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari); riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente, che l'ente deve accettare senza variare l'erogazione del mutuo o del credito al consumo.

La portata innovativa della nuova norma riguarda in primo luogo l'estensione di tali obblighi a tutti i contratti assicurativi, eliminando il riferimento al ramo vita.

La nuova norma prevede un ulteriore obbligo di trasparenza, in caso di offerta di polizza assicurativa, non abbinata a prodotto finanziario ma emessa da società appartenente allo medesimo gruppo: il cliente deve essere informato della provvigione percepita e della provvigione pagata dalla compagnia all'intermediario, sia in termini percentuali che sull'ammontare complessivo.

Di incerta individuazione i destinatari della norma: sembrerebbero infatti esclusi dall'applicazione gli intermediari tradizionali.

#### ✓ **PORTABILITA' DEI FONDI PENSIONE**

Tra le varie misure introdotte dal DDL vi è anche una modifica riguardante i c.d. fondi pensione.

Nello specifico è stato introdotto il **riscatto libero** (il contribuente che ha aderito a un fondo di previdenza complementare potrà decidere di riscattare la sua posizione per intero nei casi di dimissioni aziendale e di licenziamento oltre che nei casi di invalidità e decesso, già previsti dall'ordinamento vigente).

Ancora è stata incentivata la **concorrenza tra fondi** (per ampliare la concorrenza tra i fondi pensione, sia aperti che chiusi, viene prevista la possibilità di allargare il bacino dei partecipanti potenziali ai fondi stessi, attraverso l'iscrizione di contribuenti che appartengono anche a settori lavorativi differenti da quello di riferimento).

Infine è stata sancita la **portabilità del contributo aziendale** (dopo due anni di partecipazione a un fondo pensione, il contribuente potrà decidere di trasferire la posizione maturata a un'altra forma pensionistica complementare, destinando al nuovo fondo prescelto non solo il Tfr e il contributo personale ma anche la quota contributiva aziendale).

#### **PROPOSTA**

***Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20 del presente decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita,***

***possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o più categorie (...omissis).***

***Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.***

***In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse (... omissis) è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile (...omissis).***

***In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.***

---

#### **COMMENTO**

L'art. 15 del DDL Concorrenza prevede che la portabilità del fondo dovrebbe costituire un miglioramento della concorrenza nel settore.

Di fatto invece se da un lato tale previsione comprensibile perché consente al lavoratore di scegliere il fondo pensione che più lo soddisfa, dall'altro è incoerente con gli obiettivi fissati dal Dlgs 252/2005 in tema di contributo datoriale (che dovrà giocoforza essere versato al fondo scelto dal lavoratore), introducendo uno squilibrio tra le posizioni relative ai vari attori e contravvenendo inoltre ai principi generali di "efficacia soggettiva" del contratto collettivo di lavoro tra le varie forme complementari (chiuse o aperte).


I fondi negoziali rischierebbero di trovarsi pertanto "discriminati" in quanto difficilmente -in base a quanto stabilito dall'art.1 3) bis- potrebbero ricevere iscrizioni provenienti da ambiti diversi da quello contrattualmente definito (cosa che invece già e più facilmente accade per quelli di matrice assicurativa) e probabilmente sarebbe più difficile sia acquisire nuove adesioni che mantenere quelle dei già aderenti, lasciando alle banche ed alle compagnie di Assicurazione un fertile terreno di raccolta.

Per assurdo per alcuni fondi si rivelerebbe forse più facile pescare nel bacino di utenza dei fondi negoziali che acquisire nuovi iscritti tra coloro che non godono ancora di alcuna forma previdenziale integrativa.


\*\*\*

## “Il costo degli atti notarili in Europa”

Compenso del notaio\* ed imposte in Euro, su abitazione di Euro 250.000 con mutuo di Euro 150.000





In Italia il Notaio:  
 - paga le imposte per conto del cliente ed è responsabile della loro liquidazione;  
 - esegue volture, trascrizioni e controlli anticiclaggio




In Germania il Notaio:

- non paga per conto del cliente le imposte;
  - non è responsabile della loro liquidazione.
- La pubblicità immobiliare è eseguita da un magistrato



Il costo aumenta poiché al posto di un unico Notaio esistono due professionisti (solicitors) che percepiscono due compensi: uno per il venditore e uno per l'acquirente




In Spagna la registrazione dell'atto e la pubblicità immobiliare vengono effettuate non dal Notaio, ma dai registradores

\* Si parla di costo «corretto» ovvero intende il rapporto tra il costo del notaio ed il costo del contenzioso evitato dal controllo preventivo del notaio


## “Senza notaio risparmi”

FRALSO: Nei paesi senza notaio come Usa e Regno Unito il consumatore affronta un costo più elevato in rapporto anche al costo del contenzioso evitato dal controllo preventivo del notaio (in Italia nelle transazioni immobiliari è pari allo 0,003%).

### Costo del notaio per una compravendita senza mutuo



### Costo del notaio per una compravendita con mutuo a confronto



Fonte: elaborazione Nomisma su fonti varie

Per gli Stati Uniti e Regno Unito, dove non esiste la figura del notaio, sono stati considerati i compensi di professionisti per prestazioni non obbligatorie ma considerate dovute.

N.B. Nell'onorario delle compravendite in Spagna e Germania non sono compresi alcuni adempimenti effettuati dal notaio italiano.



## "Vendite auto senza notaio"

### Confronto tra le tariffe applicate nel 2005 e nel 2011 per un passaggio di proprietà di un autoveicolo da privato a privato

Costo del notaio fino al 2005, quanto i passaggi di proprietà delle automobili erano di loro competenza esclusiva	2005	2011	
		STA - Uffici comunali	ACI Agenzie di pratiche auto
<b>Nuovo</b>			
Fino a 2080 cc (20 CV) o 30 quintali	29,29		
Oltre i 2080 cc (20 CV) o 30 quintali	32,29	0,52	40-80
Fino a 2080 cc (20 CV) o 30 quintali	46,85		80-150
<b>Usato</b>			
Oltre i 2080 cc (20 CV) o 30 quintali	55,28		

Fonte: elaborazione Normisma su fonti varie

L'operazione «Ghost car» ha messo in evidenza come nell'anno 2012 oltre il 70% dei veicoli fittiziamente intestati (107.402) fosse privo di copertura assicurativa. I veicoli «fantasma» potevano circolare senza pagare i pedaggi autostradali, le contravvenzioni e soprattutto potevano eludere i controlli delle forze dell'ordine quando venivano utilizzati per commettere anche gravi reati. Alcuni di questi veicoli risultano essere rimasti coinvolti in gravissimi incidenti stradali, come quello avvenuto nell'ottobre del 2011 in cui tre giovani persero la vita schiacciati contro il pullman del Torino Calcio (Fonte: Sole24ore)



## IL CONSIGLIO DEI NOTARIATI DELL'UNIONE EUROPEA (CNUE)

il 16 aprile 2015 ha deliberato la seguente mozione di sostegno al Notariato italiano in ordine alle riforme proposte dal Governo con il disegno di legge sulla concorrenza.

### PRESO ATTO

degli orientamenti della proposta di riforma del notariato annunciata dal Governo italiano;

### CONSIDERATO

- che le riforme proposte, comportando numerosi rischi non valutati, avrebbero effetti economici negativi, in particolare a causa della riduzione della certezza giuridica e destabilizzerebbero permanentemente una professione fondamentale per la giustizia;
- che la giustizia preventiva e la certezza giuridica sono beni pubblici;
- che la proposta annunciata è causa di indebolimento del sistema di tutela previsto attualmente dal diritto continentale.

### RIBADISCE

- che il Notariato non è un ostacolo alla competitività dell'economia di uno Stato; esso consente l'attuazione di una giustizia preventiva senza alcun costo per lo Stato e partecipa attivamente alla lotta al riciclaggio di denaro;
- che i notai, che conferiscono agli atti da essi autenticati una particolare efficacia per conto dello Stato, e una forza esecutiva, sono i garanti della legalità e *in primis* della certezza giuridica;
- che, in qualità di pubblici ufficiali, i notai svolgono un servizio pubblico di prevenzione dei conflitti, a monte del servizio pubblico di risoluzione delle controversie affidato ai tribunali;
- che la messa in discussione dei principi fondanti di uno dei Notariati di riferimento nell'Unione Europea risulta incomprensibile agli altri notariati europei;
- che il Notariato italiano è un notariato moderno ed esportabile, partecipa all'accrescimento dell'influenza dell'Europa nel mondo; è all'avanguardia nell'utilizzo delle nuove tecnologie e nell'archiviazione elettronica e ha contribuito alla realizzazione di numerosi progetti europei.

### PER TALI MOTIVI

### ESPRIME

pieno sostegno al Notariato Italiano nella difesa dei valori condivisi dai Notariati di diritto continentale.



## UNIONE INTERNAZIONALE DEL NOTARIATO

IL CONSIGLIO GENERALE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DEL NOTARIATO – U.I.N.L.  
riunito ad Istanbul il 18 maggio 2015

### VISTO

Il disegno di legge sulla concorrenza presentato dal Governo Italiano, riguardante le professioni regolamentate e più particolarmente il Notariato

### CONSIDERATO

- che l'attenuazione della esclusività della funzione e della competenza notarile in materia immobiliare metterebbe in serio pericolo l'affidabilità dei Pubblici Registri che attestano, con effetto *erga omnes* la certezza dei diritti e della loro circolazione e che fino ad oggi essi hanno garantito la perfetta sicurezza dei mercati, evitando così costosi contenziosi;
- che, inoltre, il previsto abbandono della presenza di un soggetto intermediario pubblico nel processo di iscrizione della costituzione della società a responsabilità limitata, permettendo l'accesso diretto on-line è contrario alla disciplina alla disciplina comunitaria, contenuta nella direttiva 2009/101/CE e permetterebbe l'accesso senza alcun controllo anti-riciclaggio, anti-finanziamento al terrorismo e anti-criminalità, soprattutto nella sua dimensione digitale;
- che queste preoccupazioni sono alla base della recente decisione del COREPER (Comité Permanent Representativ Permanent del Consiglio Europeo) di rigettare l'analoga proposta contenuta nel progetto di Direttiva cd. SUP (Societas Unius Personae) e sono inoltre l'oggetto di iniziative internazionali e comunitarie in materia di repressione della criminalità organizzata e digitale da parte delle Autorità preposte e alla tutela dell'ordine pubblico;

### ATTESO

- che queste riforme rimettono in causa i principali fondamenti della pubblicità legale fondiaria e delle società;
- che l'indebolimento della funzione notarile condurrebbe ad una diminuzione dell'affidabilità dei Registri immobiliari e societari e, conseguentemente, della

sicurezza giuridica nei paesi di diritto continentale e ad una inevitabile deriva contenziosa di questo sistema giuridico, ampliando i conflitti e i processi come avviene nei Paesi del common law;

- che la *deregulation* del notariato di tipo latino è estremamente pericolosa per la cultura giuridica per i Paesi sviluppati ed in via di sviluppo, dove la sicurezza giuridica è essenziale per garantire la fiducia, gli investimenti, lo sviluppo economico, il lavoro e la crescita della comunità nazionale

HA ADOTTATO ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE:

- l'U.I.N.L. esprime viva inquietudine in ordine alla portata di questo disegno di legge che rimette in causa in maniera arbitraria e incomprensibile l'indispensabile ruolo di prevenzione delle liti che il Notariato assume nel quadro della missione conferitagli dallo Stato;
- si meraviglia di questo attacco del tutto inappropriato, perché basato su una valutazione unilaterale di impatto economico, proprio nel momento in cui il Notariato italiano, con l'appoggio dei poteri pubblici e dell'U.I.N.L., riesce a promuovere la cultura giuridica di diritto continentale in numerosi paesi del mondo;
- apporta il suo sostegno al Notariato italiano nella lotta contro l'indebolimento del *droit civil* continentale, sistema giuridico condiviso negli 86 Paesi membri dell'Unione Internazionale;

AUSPICA

che il Parlamento italiano modifichi adeguatamente il DDL concorrenza, tenendo conto delle manifestate preoccupazioni.

Ddl Concorrenza

# La lotta per il diritto

di Oliviero Diliberto - Ordinario di Diritto romano nell'Università  
La Sapienza di Roma; Ministro della Giustizia dal 1998 al 2000

Un pezzo di classe dirigente è perfettamente consapevole di ciò che sta accadendo: dunque, è in perfetta mala fede. La più parte dei parlamentari, viceversa, ignora (ahimè) totalmente la questione.

Mi riferisco, evidentemente, al Disegno di Legge “per il mercato e la concorrenza”, recentemente presentato dal Governo alle Camere. Quel pezzo di classe dirigente consapevole è costituito certamente da alcuni politici, ma soprattutto da grandi imprese, banche, *lobbies* affaristiche.

Apparentemente, scopo del Ddl sarebbe quello – sbandierato come una sorta di manifesto ideologico – di favorire ed accentuare la concorrenza, semplificare (e rendere meno gravose economicamente) le pratiche a vantaggio dei cittadini, insomma “modernizzare” alcuni settori dell’economia e del mercato.

Niente di più falso. Mi è capitato più volte, prima come Ministro Guardasigilli, poi quale parlamentare ed oggi quale docente di materie giuridiche nell’Università, di stigmatizzare gli interventi (completamente demagogici, ma ben coerenti rispetto a quest’epoca di dilagante demagogia) tesi a “liberalizzare” e “deregolare” il mercato, togliendo controlli di legalità. La parola stessa *deregulation* indica proprio la volontà di eliminare le regole. E’ il modello statunitense. Quello, per capirci, che ha portato ai mutui *subprime*, ai c.d. “titoli tossici”, al disastroso fallimento di colossi finanziari e, in definitiva, alla crisi globale che abbiamo vissuto (e ancora, per tanti versi, stiamo vivendo).

Per dirla con semplicità: un modello che, in assenza di regole, è fallito, viene oggi riproposto nel nostro Paese.

Società di professionisti, società miste con soci di capitale, cancellazione del ruolo notarile per le srl e le compravendite immobiliari ad uso non abitativo di valore inferiore a 100 mila euro: tutte misure che vanno nella direzione di un preponderante e sempre più invasivo ruolo dell’economia (e della finanza in quanto tale) nella sfera del giuridico.

I cittadini avranno benefici? Lo escludo. Anzi, mentre oggi il contenzioso immobiliare è pressoché inesistente, l’assenza del controllo di legalità operato dal notariato produrrà – come negli altri setto-

ri dell’economia – un contenzioso infinito che ingolferà ancor più le aule dei tribunali. Per giunta, con un aggravio rilevantissimo delle spese generali dello Stato.

L’idea che l’economia si autoregoli è una sciocchezza smentita dalla storia, ad ogni latitudine e in ogni epoca. Una sorta di nuova *lex mercatoria* lasciata in balia di se stessa è, oltretutto, un danno enorme per i cittadini più deboli, economicamente e culturalmente. Nella legge della giungla di una economia (pseudo)autoregolata, vince sempre il più forte, il più ricco, il più scaltro.

Occorre far comprendere tutto ciò ai cittadini italiani (e, innanzi tutto, ai parlamentari chiamati a discutere e votare il Ddl). Non si tratta di difendere il notariato (non sono notaio, non vengo da famiglia di notai, non ho figli che possano diventare notai). Io difendo la funzione del notariato quale garante delle regole, per difendere i cittadini italiani e il principio di eguaglianza di fronte alla legge.

E’ una battaglia difficile. Controcorrente. Ma la si potrà vincere solo se essa verrà condotta completamente fuori da logiche corporative, se essa sarà fatta intelligentemente con gli argomenti giusti e con importanti alleanze nella società civile e in quella politica, nelle Università e presso i *media*.

Va spiegata. Con infinita pazienza e intelligenza. Se, infatti, apparirà (come gli avversari cercano di farla apparire) la battaglia di una corporazione per salvare i propri privilegi, sarà una battaglia persa in partenza.

Il punto è che in una società *liquida* come la nostra servono *più regole*, non meno regole. Nella storia della civiltà umana, l’avanzamento e il progresso – la modernizzazione, appunto, quella vera – si sono avuti attraverso l’affermazione dei principi, delle leggi, delle regole e non già grazie al loro abbattimento.

Tra pochissimi giorni, il 15 giugno, ricorrerà l’anniversario della *Magna Charta Libertatum* (1215). Celebrazioni si stanno svolgendo e si svolgeranno in tutto il mondo. Al di là dell’effettiva portata del provvedimento, essa rappresenta un simbolo potentissimo. Simbolo di progresso, di civiltà. Un’anticipazione dell’Età moderna sul Me-

dio Evo. Le regole contro la prepotenza e l'arbitrio: regole alla quale persino il re doveva sottostare. Nessun paragone blasfemo, per carità, tra i due momenti storici e i due provvedimenti: l'uno di portata epocale, l'altro (quello odierno) di modesta furberia contemporanea.

---

Ma il principio resta. La *lotta per il diritto* (per impiegare le parole di un grandissimo giurista quale Rudolf von Jhering) si ripropone, oggi, ancora una volta, con prepotenza.

PDF Preview

Ddl Concorrenza

# Introduzione

di Michele Vietti - Vice Presidente del CSM dal 2010 al 2014

E' un fatto positivo che le recenti disposizioni in tema di competitività, approvate dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio, non formino oggetto di un decreto-legge, immediatamente efficace, ma di un disegno di legge, nel cui iter di discussione in Parlamento potrà esserci il tempo per una riflessione pacata e seriamente informata. Lo scarso effetto di riforme da poco introdotte, come quella sulla negoziazione assistita, dimostra che quando si vogliono modificare principi fondamentali, da lungo tempo recepiti nell'ordinamento giuridico, si debba procedere col necessario coraggio, ma anche con cautela ed equilibrio, per evitare di conseguire risultati deludenti o addirittura contrastanti con le intenzioni del legislatore.

Le proposte di riforma della contrattazione e dell'attività notarile, contenute nel disegno di legge, costituiscono un buon esempio della necessità di un approccio non ideologico e preconcepito, ma attento a valutare tutte le implicazioni anche tecniche derivanti dalle misure che potrebbero essere adottate.

L'impostazione data dal Governo alla questione non sembra in linea con alcuni recenti riconoscimenti quali, dal punto di vista legislativo, l'attribuzione ai notai della competenza in tema di certificato successorio europeo e, dal punto di vista programmatico-istituzionale, le dichiarazioni del Ministro della Giustizia al Congresso nazionale del notariato dello scorso novembre.

Occorre anzitutto considerare che nell'attuale e sempre crescente complessità della normativa (civile, fiscale, tributaria, amministrativa) in tema di contrattazione, la necessità è quella dell'alta specializzazione, dell'affidamento delle funzioni, cioè, a soggetti che per preparazione specifica ed esperienza maturata, assicurino un'adeguata tutela di tutte le parti coinvolte.

In tema di costituzione di società a responsabilità limitata semplificata già ora l'intervento notarile è gratuito. Sfugge perciò quale vantaggio, sotto il profilo di concorrenza e competitività, potrebbe derivare dalla proposta di consentire l'iscrizione nel registro delle imprese sulla base di una mera scrittura privata non autenticata, scardinando il principio base di un sistema pubblicitario che subordi-

na l'iscrizione alla produzione di un titolo autentico (ad evitare le correlate possibilità di falsi ed abusi) ed eliminando il controllo notarile sull'atto (peraltro imposto, in alternativa a quello giudiziario, dalla stessa normativa europea), che viceversa rimane necessario anche di fronte ad un testo in parte standardizzato (ad esempio, la formulazione dell'oggetto sociale richiede spesso, rispetto agli intenti espressi dai soci, una formulazione attenta ad evitare cause di nullità).

Quanto ai trasferimenti immobiliari, occorre forse rammentare le peculiarità dell'intervento notarile. Gli atti notarili (anche nella forma di scrittura privata autenticata) hanno, in sintesi, queste caratteristiche: controllo sulla legalità del contenuto e sull'assenza di conflitti di interessi (controllo effettuato anche periodicamente da un organo pubblico esterno, quale il Conservatore dell'Archivio Notarile); attività di controllo dal punto di vista del rispetto della normativa antiriciclaggio e della regolarità delle transazioni finanziarie; disciplina per il caso dell'intervento di soggetti minorati o stranieri; conservazione da parte del notaio o, successivamente alla cessazione del suo esercizio professionale, dagli Archivi notarili, consentendo consultazione e rilascio di copie; copertura di un'assicurazione obbligatoria e fondo di garanzia alimentato dai contributi di tutti i notai che copre anche comportamenti costituenti reato (come l'appropriazione di somme che dovrebbero essere versate allo Stato per i tributi connessi con l'atto). Quando sarà approvato il relativo regolamento, entrerà anche in funzione la norma, di particolare tutela per l'acquirente ed introdotta dalla legge di stabilità 2014, che prevede il deposito del prezzo presso il notaio sino all'avvenuto riscontro della insussistenza di formalità pregiudizievoli.

Pare difficile immaginare un trasferimento immobiliare senza queste garanzie.

Spostare il baricentro della tutela delle parti dal controllo preventivo a quello di una eventuale verifica *ex post*, in analogia con quanto avviene in alcuni Paesi anglosassoni dove i possibili danni, anziché essere prevenuti, sono affidati ad una copertura assicurativa spesso insufficiente come drammatiche esperienze (ad es. in tema dei cosiddetti

*subprime*) hanno purtroppo dimostrato, lascia perplessi.

Resta da dimostrare che i costi complessivi dell'operazione, con l'introduzione di altre figure professionali, siano inferiori, a fronte, oltretutto, di un servizio con caratteristiche assai diverse. La concorrenza, ove siano in gioco interessi pubblici primari, non si stimola offrendo sul mercato prodotti di qualità diversa, ma semmai programmando in maniera adeguata l'accesso all'attività da parte di soggetti dotati della necessaria qualificazione, ovvero anche ampliando, come opportunamente fa il disegno di legge, la competenza territoriale del notaio, le cui restrizioni rispondono ad un'esigenza di presidio del territorio ormai non più attuale anche in relazione agli sviluppi dei mezzi di comunicazione.

Si dovranno anche favorire, perseguendo un *trend* ormai inarrestabile, fenomeni di associazionismo anche societario che consentano di realizzare, a vantaggio degli utenti, economie di scala.

Si potrà immaginare una più stretta interazione tra funzioni notarili e funzioni giudiziarie, sfruttando la vertente pubblicistica di questa professione per

utilizzarne le competenze a vantaggio della giurisdizione in un'ottica di alternativa conciliativa e di deflazione del contenzioso.

Occorrerà agevolare ancor più l'accesso alla professione dei meritevoli rendendo più snello il concorso, salvo il suo rigore selettivo, al fine di coprire in tempi rapidi l'intera tabella notarile eventualmente ampliata con riferimento a parametri squisitamente economici.

La progressiva apertura alla concorrenza delle professioni intellettuali deve accompagnarsi ad una apertura ai giovani con l'effetto di agevolarne una stabile occupazione, regolamentata e remunerata.

Figure come l'assistente notarile, conosciute in ordinamenti a noi vicini, potrebbero trovare utile applicazione per atti di più limitato valore economico e con prevalente valenza certificativa.

Insomma se l'obiettivo è una maggiore concorrenza lo si può perseguire senza mettere a repentaglio la sicurezza dei traffici giuridici ma garantendo che la pluralità di offerta di servizi professionali per il cittadino-utente avviene a parità di qualità delle prestazioni e non va a discapito della sicurezza delle contrattazioni.





Milano, 21 Maggio 2015

*All'Ill.mi*

*Presidente On. E. Guglielmo Epifani  
Presidente On. Daniele Capezzone*

*Commissioni Riunite  
Attività Produttive (X) e Finanze (VI)*

**ACB**

**Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.**

**\* \* \***

**Audizione alla Camera dei Deputati del 21.5.2015**

**Avanti alle Commissioni Riunite Attività Produttive (X) e Finanze (VI)**

Illustri Presidenti,

a nome della ACB - Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, nonché dei suoi iscritti, che mi onoro di rappresentare, innanzitutto ringrazio dell'occasione concessami per far conoscere il pensiero della categoria in merito alle recenti disposizioni contenute nel Disegno di Legge sulla Concorrenza (c.d. DDL Concorrenza 2015) con il quale viene riproposta, fra l'altro, la promulgazione di rilevanti previsioni normative riguardanti il comparto assicurativo ed in particolare quello della RC Auto nel suo complesso e del risarcimento danni da circolazione stradale.

Circa il merito delle osservazioni che desidero rappresentare in questa udienza sull'articolato del DDL Concorrenza mi limito a riportarmi al contenuto della nota, a firma di questa Associazione e che si allega alla presente per pronto riferimento, non senza sottolineare che le nuove previsioni normative continuano a presentare aspetti di criticità che ci si augura possano venir positivamente superati nel corso dell'iter parlamentare che porterà alla definizione del testo delle norme attuative.

Coglierei invece questa importante occasione di confronto per sottoporre alla Vostra attenzione un tema che, sebbene non fatto oggetto del recente DDL qui in discussione, tuttavia riguarda un aspetto particolare del contratto di assicurazione idoneo ad incidere positivamente nel gioco della concorrenza nel mercato assicurativo.

In particolare, alludo alla possibilità che, per il tramite di semplice intervento normativo che codesta Commissione potrebbe articolare, il mercato assicurativo italiano possa prevedere, per tutti i tipi di contratti assicurativi dei rami danni che annualmente vengono stipulati, la cessazione alla loro scadenza senza obbligo di invio di disdetta da parte dell'Assicurato e quindi, senza la possibilità di prevedere rinnovi automatici.

Una disposizione del tutto simile a quella che qui si propone è stata già adottata, limitatamente alle polizze RC Auto nel Decreto per lo Sviluppo BIS del Governo Monti ed è già Legge dello Stato.

A conferma della validità della decisione presa dal Governo Monti di non prevedere più il tacito rinnovo delle polizze RC Auto, il mercato indica un cambiamento di assicuratore nella misura del 20% degli assicurati, portando finalmente l'Italia in condizioni simili al mercato europeo (negli anni passati la percentuale si attestava intorno all'8%).

Il predetto intervento legislativo è alquanto recente e quindi le ricadute positive sulle tariffe hanno cominciato a verificarsi nel campo delle vendite on-line, con un progressivo spostamento della clientela verso tali tipi di offerta, ma è certo che anche le Compagnie che distribuiscono prodotti con modalità tradizionali dovranno prenderne atto ed essere più proattive nella difesa del loro portafoglio, così come avviene in Europa.

Ritornando alla questione prospettata, mi permetto di rammentare che i Rami Incendio ed eventi naturali, Infortuni, Furto, Responsabilità Civile Generale, Malattie, Credito, Tutela Legale, Assistenza, per un ammontare di circa 15 miliardi di euro su 143 miliardi (ammontare dei premi pagati dagli italiani nell'annualità 2014 a tutte le Compagnie di Assicurazione) sono soggetti a disdetta.

L'Associazione ACB ritiene che se venisse introdotta la medesima libertà di poter cambiare Compagnia Assicurativa senza dover rispettare i termini di disdetta, questo gioverebbe al mercato in quanto imporrebbe alle Compagnie stesse una maggior attenzione all'utente nei Rami per loro più redditizi, minori cause legali in quanto sarebbe determinante l'efficacia e l'efficienza della prestazione di servizio della Compagnia ed infine si ritiene che potrebbe aumentare l'occupazione del settore proprio per la necessità di una miglior risposta alle esigenze dell'Assicurato e d'altronde non si capirebbe tecnicamente e politicamente il perché in un mercato di 143 mld - di cui circa 33 mld per i rami danni - 17 mld siamo privi dell'istituto della disdetta e 15 mld siano, al contrario, vincolati alla disdetta.

Formulo pertanto l'auspicio e, stante l'occasione odierna, la proposta che Codesta Commissione, nell'esaminare il set normativo riguardante il comparto assicurativo contenuto nel DDL Concorrenza in discussione, voglia farsi parte attiva nell'introdurre una norma, analoga a quella contenuta nel Decreto Sviluppo bis del passato Governo Monti per il ramo RCA, mediante la quale, anche negli altri rami danni, si preveda la nullità di clausole mirate a prevedere il rinnovo automatico dei contratti di assicurazione, che dovranno cessare allo scadere del periodo di un anno dalla stipula.


\* \* \*

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Con osservanza.

Milano, 21.5.2015

ACB Associazione di Categoria  
Brokers di Assicurazione e Riassicurazione  
Il Presidente



---

Luigi Viganotti

*Si allega:*

*Documento ACB di Osservazioni al DDL Concorrenza 2015.*



## CUON (Coordinamento Unitario delle Organizzazioni Notarili)

Roma, 20 maggio 2015

ALLA X COMMISSIONE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
COMMERCIO E TURISMO

ALLA VI COMMISSIONE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
FINANZE

**OGGETTO: Audizione sul DdL 3012 presentato alla Camera il 3 aprile 2015.**

Signori Presidenti delle Commissioni, Onorevoli Deputati,

Ci preme innanzitutto porgere alle Commissioni Riunite VI e X, ai Loro Presidenti e ai componenti tutti, un sincero e non formale ringraziamento per l'audizione che è stata accordata al CUON (Coordinamento Unitario delle Organizzazioni Notarili), che ci è gradito presentare alla Vostra attenzione: si tratta di un organismo che raccoglie tre associazioni, diverse per sensibilità specifiche, rappresentanti circa un quarto dei notai in esercizio.



## CUON (Coordinamento Unitario delle Organizzazioni Notarili)

La prima è ASIGN (Associazione Italiana Giovani Notai); la seconda è AINC (Associazione Italiana Notai Cattolici) con vocazione sociale e solidale; la terza è NotarAct, che costituisce un Movimento per l'Autoriforma del Notariato.

La ragione per la quale abbiamo richiesto audizione alle Commissioni Riunite è di evidenziare le criticità del DdL Concorrenza per quanto attiene agli articoli 27, 28, 29 e 30, relativi all'attività notarile.

Le linee normative che scaturirebbero da questo provvedimento comporterebbero di fatto uno sconvolgimento del sistema ordinamentale attualmente vigente nei settori immobiliare e societario, con pericolose ricadute per la tutela dei cittadini.

Al di là di un apparente impatto minimale sulla funzione notarile, in realtà il DdL, così com'è, finirebbe per disarticolare e scomporre l'ordinamento in spezzoni scoordinati e disaggregati, generando una conseguente incertezza sui traffici giuridici e sul mercato in generale, con disincentivazione degli investimenti nazionali ed esteri, abbassamento del tasso di competitività del Paese e ricadute negative sulle classifiche del Doing Business (si tenga presente che, al contrario, l'attuale posizione dell'Italia è in risalita nei settori interessati dall'attività notarile).

In un'economia prevalentemente immobiliare, come quella italiana ed europea, dove il 50% della ricchezza si muove attraverso il credito ipotecario, risulta strategico per la certezza del diritto e del mercato il "sistema notariato". Questo è quanto sostiene anche il premio Nobel per l'Economia Robert J. Shiller che, nel suo noto volume "Subprime Solution" afferma – come più dettagliatamente verrà riportato in prosieguo – che un notaio di tipo italiano avrebbe potuto rappresentare un argine preventivo allo scoppio della crisi finanziaria del 2008 originata dai mutui subprime.

E' paradossale che nel momento in cui scuole di pensiero estranee al notariato latino, quali non solo quella statunitense, ma anche quelle di Cina e Russia, tra tante, guardino ad esso quale scelta legislativa per una regolazione moderna ed efficiente dei mercati, proprio nel nostro Paese, culla di questa eccellenza, si tentino colpi di piccone in grado di scardinare la funzione notarile.

L'attuale disegno di legge presenta tre aree tematiche in cui viene fortemente ridimensionato e revisionato l'intervento notarile:

- a) sostituzione dell'atto pubblico con scritture private sottoscritte con firma digitale in ambito societario;
- b) revisione del numero programmato e della competenza territoriale del notaio;
- c) attribuzione della facoltà di rogito per taluni atti immobiliari a soggetti diversi dal notaio.

### **Osservazioni in merito al punto a).**

Le criticità riguardanti il punto a) attengono alla erronea convinzione della equivalenza tra firme digitali e firme autentiche e al grado di certezza giuridica che esse possono veicolare.



## CUON (Coordinamento Unitario delle Organizzazioni Notarili)

In primo luogo bisogna assolutamente ricordare che la presenza del notaio non ha una mera utilità certificatrice, bensì una ben più ampia valenza adeguatrice della volontà privata: la natura di pubblico ufficiale infonde all'atto per mano di notaio, mercé il coordinamento tra norma e volontà privata, una forza giuridica privilegiata. Inoltre, in questo contesto di verifiche e indagini di vera e propria giurisdizione preventiva, si innestano una serie di controlli di ordine pubblico, che altrimenti verrebbero negletti in una marginalizzazione dell'intervento notarile. **Ci riferiamo alla normativa antiriciclaggio, agli accertamenti sull'identità delle parti, alla tracciabilità dei flussi finanziari e, non ultimo, alla riscossione delle imposte per conto dello Stato nella massima lealtà fiscale, fino alla garanzia del pagamento dei tributi a carico diretto del notaio.**

Ci preme, al riguardo, ricordare un recente episodio storico di legislazione: il Governo Monti, con uno dei suoi primi decreti, annunciò per i giovani sotto i 35 anni, la possibilità di costituire srl semplificate con l'adozione di uno statuto standard, senza l'intervento del notaio. Eravamo nel gennaio 2012 e la Direzione Nazionale Antimafia, altre autorità delle Forze dell'Ordine ed esponenti del mondo accademico, nonché opinion maker di chiara fama, dimostrarono con puntualità e dati statistici, il rischio di inquinamento penale del Sistema Paese, collegato all'immissione nel circuito economico di capitali e attività commerciali senza il preventivo controllo notarile. Sorge spontanea la domanda se, a poco meno di quattro anni da quel preoccupato allarme che, a correzione dell'input governativo, indusse il Parlamento a scegliere l'intervento obbligatorio notarile per la srl semplificata, sia invece oggi superata ogni siffatta considerazione di tutela general-preventiva.

Inoltre, si fanno presenti due ulteriori osservazioni tecniche:

a) nella Relazione di accompagnamento al DdL si dice che il passaggio dalla srl semplificata ricevuta da notaio alla srl semplificata con firma digitale non autentica comporterà una riduzione di costi per il cittadino. Considerato che – come verrà ribadito anche nelle successive pagine – il costo attuale di costituzione di una srl semplificata consiste esclusivamente nel carico fiscale delle imposte di registro e diritti camerali con divieto di percezione di onorari da parte del notaio rogante, ci si domanda quale risparmio di costi possa ottenere il cittadino a fronte di una prestazione gratuita, anzi in perdita, perché il notaio svolge il servizio di scrittura delle parti variabili dell'atto standard, repertoriazione, registrazione, deposito dell'atto presso il registro delle imprese e rilascio delle copie sostenendo i relativi oneri non rimborsati dalle parti. Rimane, dunque, un mistero dove si collochi il risparmio per il cittadino che si trovi a costituire e depositare al registro delle imprese la società senza l'intervento del notaio.

b) Non appare corretto che la modulistica standard assolva all'obbligo di controllo preventivo di conformità alla legge degli atti costitutivi di società, imposto dalla normativa europea (Direttiva CE n. 2009/101/CE) in quanto nel caso di specie rimarrebbero fuori dal controllo omologatorio quantomeno l'oggetto sociale, le condizioni di costituzione, il rispetto del versamento del capitale e gli eventuali requisiti soggettivi degli organi sociali e dei soci, ivi inclusa la verifica del soddisfacimento della condizione di reciprocità dei costituenti stranieri. Sotto quest'ultimo profilo, occorre seriamente valutare questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 10 e 11 della Carta, nella parte in cui prevedono il c.d. adattamento automatico alle norme e ai trattati internazionali in forza dell'adesione all'ordinamento sovranazionale europeo.



## CUON (Coordinamento Unitario delle Organizzazioni Notarili)

L'unica soluzione suggeribile per coniugare le esigenze di efficienza e semplificazione sottostanti alla finalità riformatrice invocata nelle relazioni al DdL, sarebbe di ricondurre tutta la materia all'alveo dell'atto pubblico informatico assistito dalle garanzie connaturate al controllo omologatorio.

### **Osservazioni in merito al punto b).**

Prima di passare all'esame delle criticità del punto b) è opportuno rappresentare un rapido quadro dell'attuale composizione generazionale ed economica del notariato.

I giovani notai, intendendosi per tali gli "under 45", toccano un numero pari a un terzo della categoria e, contrariamente alla narrazione invalsa nell'immaginario collettivo, non appartengono affatto a un eletta casta di Paperoni, perché l'analisi disaggregata dei dati reddituali evidenzia condizioni di disagio che, mentre un tempo erano coperte da un welfare interno al notariato mediante gli assegni di integrazione a carico della Cassa (e dunque a carico dei notai stessi), oggi non trovano adeguato sostegno per la ingente riduzione degli assegni stessi, dovuta ai tagli causati dalla crisi economica e dalla consequenziale riduzione del volume degli atti, pari al 50% dall'inizio della crisi stessa.

A fronte della riduzione delle entrate e degli interventi di welfare si è assistito invece ad un aumento dei costi di gestione dello studio, nonché dei costi inerenti alla tutela del cittadino, in particolare quelli relativi all'assicurazione professionale, che per i notai è obbligatoria dal 2006, e quelli relativi al fondo di garanzia, che protegge i cittadini per i casi di dolo e colpa grave.

Si aggiunga a tutto ciò l'aumento tabellare del 25% delle sedi notarili già entrato in vigore.

A questo proposito non si può tacere la perplessità in relazione alla sparizione di parametri economici nell'ipotesi di revisione della pianta organica, che rimarrebbe legata ad un criterio esclusivamente demografico. Viceversa proprio al fine di garantire una perequazione tra le diverse zone geo-economiche del paese, sarebbe opportuno vincolare l'individuazione delle nuove sedi in base a criteri come, ad esempio, il Prodotto Interno Lordo locale e il reddito pro capite dei differenti territori.

E' da dire, inoltre, che il percorso di accesso al notariato è un percorso altamente specializzato, che prevede il superamento di un concorso pubblico, e non di un esame di stato, la preparazione del quale costa sia in termini di risorse economiche che temporali (mediamente tra gli otto e i dieci anni).

Da un punto di vista sociale, sarebbe auspicabile l'individuazione di percorsi a sostegno di questa lunga fase di formazione, che di fatto esclude o rende molto difficile la percezione di redditi durante la fase preconcorsuale, oltre all'eliminazione del limite delle tre consegne che costituisce sia una barriera all'accesso, sia un deterrente psicologico ad intraprendere o continuare questa strada.

Sotto il profilo della competenza territoriale, l'estensione regionale della facoltà di rogito proposta dal DdL viene giustificata come fattore di aumento della concorrenza sul territorio. In argomento, ci limitiamo a segnalare la necessità di un raccordo con l'ordinamento giudiziario (oggi la



## **CUON (Coordinamento Unitario delle Organizzazioni Notarili)**

Corte di Appello), per l'esercizio di funzioni giurisdizionali soprattutto in materia omologatoria delle società e, in una prospettiva anche de iure condendo, in materia di volontaria giurisdizione.

Non è indifferente l'osservazione che le nuove leve del notariato (pari, nei soli ultimi quattro anni a oltre il 20% dell'organico nazionale), si troveranno di fronte a uno snaturamento del sistema senza alcun preavviso e ciò si tradurrà in una frustrazione di percorsi umani e professionali coltivati con studio e diligenza di lungo corso.

La consapevolezza della diversità e complementarità di tutte le professioni dell'area giuridico-economica è avvertita con convinzione dalle fasce giovanili delle rispettive categorie, tanto da portare alla prossima nascita della Federazione dei Giovani Professionisti che avverrà (inizialmente tra giovani avvocati, commercialisti e notai, ma in seguito aperta a tutti i giovani professionisti) nel presupposto del rispetto delle reciproche competenze e con la prospettiva di intervenire a supporto del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale.

### **Osservazioni in merito al punto c).**

Il DdL ha altresì previsto la possibilità di trascrivere presso i registri della proprietà immobiliare anche atti che non siano redatti da notai. Occorre qui sottolineare le criticità, le conseguenze e gli effetti che una norma del genere potrebbe comportare a carico dei cittadini stessi.

Ogni singolo atto notarile è rigorosamente controllato dal Ministero della Giustizia tramite gli Archivi notarili e, nel caso in cui non superi il controllo del Ministero perché contenete un errore, il notaio può essere sospeso sino a un anno e, nei casi più gravi, anche destituito dalla funzione. Si pensi che un Notaio viene sanzionato (da una Commissione Disciplinare presieduta da un magistrato di Corte di Appello) persino nell'ipotesi in cui una delle sottoscrizioni dei contraenti non sia chiaramente leggibile.

I repertori notarili vengono inoltre controllati ogni quattro mesi dall'Agenzia delle entrate per verificare che in relazione ad ogni atto siano state versate correttamente le relative imposte e, per ogni contratto, registrato telematicamente, l'Agenzia delle Entrate può chiedere direttamente al notaio il pagamento delle imposte, anche se lo stesso non sia riuscito per qualsiasi motivo ad incassare le imposte dal cliente.

Ricordiamo che lo Stato nel solo 2014 ha incassato, per il tramite dei Notai, oltre 6,5 miliardi di euro di imposte e che queste imposte sono calcolate per ogni atto direttamente dal Notaio, che pertanto non impegna un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per il relativo calcolo, creando un notevole risparmio anche per lo Stato medesimo, con errori che sono pari al solo 0,05 %.

Proprio in virtù di tali controlli, quando gli atti notarili vengono trascritti nei registri della proprietà immobiliare, offrono un grado di certezza e affidabilità che permette:

- a) all'acquirente di essere sicuro di aver effettuato il suo acquisto;
- b) allo Stato di aver riscosso le sue tasse e di continuare a riscuotere correttamente la TASI e le altre tasse connesse all'immobile;





## CUON (Coordinamento Unitario delle Organizzazioni Notarili)

- c) agli Istituti di credito certezza nelle garanzie ipotecarie connessi ai mutui;
- d) ai terzi investitori di essere sicuri del loro investimento.

La certezza dei pubblici registri deriva proprio dall'inserimento di atti provenienti da un pubblico ufficiale o da un giudice formati secondo regole e filtri predefiniti, tali che, l'assenza degli stessi o l'affievolimento creerebbe un anello debole nella catena della sicurezza dei traffici giuridici.

E' chiaro a questo punto che il moltiplicarsi di questi atti farebbe venir meno l'attendibilità dei registri immobiliari.

Si consideri che questo grado di controlli permette di affermare che, secondo i dati statistici raccolti, in Italia il contenzioso riferito alle proprietà immobiliari è di appena lo 0,003% contro il 24% dei Paesi di Common Law, dove non vi è la figura notarile.

Ciò ha portato i 2/3 dei Paesi europei (e tra questi Germania, Francia e Spagna) e 86 paesi nel mondo, ad adottare la figura notarile ed ha altresì portato anche gli USA a studiare dettagliatamente tale figura per introdurla anche nel loro ordinamento perché, ove fosse stata presente, così come affermato dal Premio Nobel per l'Economia Robert J. Shiller (come già ricordato in apertura), avrebbe evitato il crearsi delle condizioni che si sono rivelate alla base del default Usa per la crisi dei mutui sub prime del 2008, dove le frodi identitarie e ipotecarie hanno portato a concedere il 7-12% dei mutui a chi non era il reale proprietario delle case ipotecate, hanno provocato multe per oltre 160 miliardi di dollari inflitte alle banche americane e 4 milioni di cittadini delle fasce meno abbienti sono rimasti senza casa, proprio a causa di tali frodi, per la mancanza di adeguati controlli degli atti relativi alla proprietà immobiliare.

Del resto è la stessa analisi tecnico - normativa di accompagnamento al DdL che espressamente richiama, a base dello stesso, l'obiettivo di "promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori". Spirito questo tradito se la norma andrà in vigore così come prevista dal DdL per i motivi sopra esposti, come dimostrano del resto anche le dichiarazioni rilasciate da alcuni Presidenti di diverse associazioni di consumatori, che sono apparse sulla stampa nell'ultimo periodo.

Avviandoci alla conclusione, analizziamo l'aspetto costi e risparmi per il cittadino, che dovrebbe essere uno dei punti cardine della normativa esaminata.

A prescindere dalla circostanza che per i motivi sin qui esposti, il rischio evidente assorbe in sé l'eventuale costo perché, evitando il nascere di un contenzioso, già vi è un risparmio implicito sia per il cittadino che per lo Stato; nello specifico è dimostrato (fonte Sole 24 Ore: vedasi schema allegato) che un atto notarile in Italia ha un costo non solo inferiore rispetto agli altri Paesi Europei (con l'unica eccezione della Spagna che ha un costo del 15% in meno) ma anche rispetto agli USA



## CUON (Coordinamento Unitario delle Organizzazioni Notarili)

e al Regno Unito, dove il compenso versato ai relativi professionisti per acquistare una casa diventa addirittura il doppio rispetto all'Italia.

Senza contare poi le consulenze e i consigli che quotidianamente, non solo Associazioni di categoria che operano direttamente nel sociale, ma anche i singoli notai, forniscono gratuitamente al cittadino.

Il notariato, che proprio al fine di salvaguardare la tutela dei pubblici registri e andare incontro alla finalità sociale perseguita dal governo nonché al fine di incentivare i giovani ad iniziative imprenditoriali, è stato aperto alla possibilità che le SRL semplificate potessero essere redatte per atto notarile in maniera totalmente gratuita, come la norma ancora oggi prevede. Gratuità che va sottolineata nuovamente, poiché nell'analisi tecnico normativa di accompagnamento al DdL (solo per errore) si fa presente che la costituzione della SRL semplificata per scrittura privata rappresenterà un risparmio per i cittadini.

Sinceramente non si comprende come possa essere costituita una società con un costo inferiore allo 0.

### Conclusioni.

Le finalità di semplificazione e risparmio dei costi per alcune categorie di cittadini costituiscono una esigenza sociale dalla quale il mondo delle associazioni notarili non può chiamarsi fuori.

Non possiamo essere insensibili alle istanze di una società sempre più liquida e di un diritto sempre più fattuale, nel quale la duttilità della prassi notarile ben si presta per il suo DNA a rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini.

Riteniamo, pertanto (stanti le criticità che abbiamo evidenziato), che gli obiettivi del DdL Concorrenza possano ottenersi concentrando l'azione riformatrice del Parlamento su diversi principi ispiratori più consoni alla funzione pubblica e nel contempo in grado di realizzare l'orientamento teleologico dell'azione di governo. In tal senso, possiamo anticipare che il libero associazionismo notarile sta appoggiando il lavoro dell'organo esponentiale di categoria, il Consiglio Nazionale del Notariato, per la costruzione di proposte concrete condivise e solidali da analizzare e discutere nel prosieguo delle interlocuzioni istituzionali.

Con osservanza.

---

(Diomede Falconio)  
Presidente di NotarAct  
Movimento per l'autoriforma  
del notariato

---

(Ludovico Maria Capuano)  
Presidente di ASIGN  
Associazione Italiana  
Giovani Notai

---

(Andrea Dello Russo)  
Vice-Presidente di AINC  
Associazione Italiana  
Notai Cattolici